

DECRETO LEGGE n. 4 del 10.01.2006

**Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione**

La normativa prevede alcune modifiche al D. Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego rilevanti per la pubblica amministrazione in generale e per le Università in particolare:

ART. 4 : MONITORAGGIO SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTENUTO

Il comma II modifica l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 che disciplina il ricorso delle p.a. alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale aggiungendo il comma 1 bis e 1 ter. In particolare nel comma 1 bis è previsto che i contratti di cui al comma 1 della norma (contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) possono essere attivati solo :

- per esigenze temporanee ed eccezionali
- previo esperimento di procedure inerenti assegnazioni di personale anche temporanea
- previa valutazione del ricorso a contratti di somministrazione o all'esternalizzazione e appalto di servizi

COMMENTO

Pur nella rigidità del dettato normativo non sembra che lo stesso venga ad incidere sulle previsioni contenute nel CCNL del comparto universitario che disciplina la materia del tempo determinato collegandolo ad esigenze temporanee ma non necessariamente eccezionali, se non nel senso di temporanee. La valutazione poi del preventivo ricorso all'esternalizzazione è sicuramente oggetto di analisi nelle politiche complessive del reclutamento; così è preventivamente anche valutata la possibilità (se ciò intende la norma) di assegnare temporaneamente altro personale dell'Ateneo.

ART. 7: MONITORAGGIO DELLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12.03.1999 n. 68

CONTENUTO

Prevede la comunicazione semestrale e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - dell'elenco del personale disabile collocato nell'organico e di quello assunto o di cui è prevista l'assunzione nell'ambito della programmazione.

COMMENTO

Trattasi di un ulteriore obbligo di comunicazione che ha evidentemente lo scopo di accertare il rispetto delle norme sul reclutamento dei disabili.

ART. 9: AGEVOLAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA

CONTENUTO

Prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - di istituire una banca dati informatica finalizzata ad agevolare la mobilità volontaria e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni

ART. 11: MODIFICA ALL'ART. 6 DEL D.Lgs. 165/01

CONTENUTO

Da' regole sulla individuazione delle dotazioni organiche nelle pubbliche amministrazioni.

COMMENTO

Per le Università tale norma non può ritenersi rilevante poiché il concetto di dotazione organica è superato. Da ultimo la finanziaria 2005 (art. 1 commi 94,101,105 della legge 311/2004) ha ribadito che:

- le università definiscono e modificano gli organici secondo i rispettivi ordinamenti;*

(segue commento art. 11)

- in materia di assunzioni opera esclusivamente l'art. 51 della legge 449/97 per la quale le spese fisse e obbligatorie del personale non possono superare il 90% del FFO

- le Università definiscono la programmazione triennale del personale tenendo conto del predetto limite

In tema di programmazione per gli Atenei è stato attivato il meccanismo dei Punti organico e della loro valutazione, in termini percentuali,rispetto al FFO.

L'organico, pertanto, può considerarsi costituito dai Punti Organico e dal loro valore percentuale rispetto al FFO e le variazioni sono sempre valutate in tali termini.

ART. 13: CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

CONTENUTO

La norma modifica l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01.

COMMENTO

L'art. 13 modifica l'art. 7 del D.Lgs. 165/01. Tale norma interveniva sugli incarichi a terzi e più propriamente (come affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede controllo, 15.2.05) sugli incarichi di consulenza ad esperti. Come sempre precisato nel citato orientamento, da tale previsione – se pur nel collegamento con l'obbligo di comunicazione alla Corte – esulavano i contratti (in genere stipulati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa) utilizzati per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.

(segue commento art. 13)

Tali incarichi, rileva la Corte, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione e un potere di direzione dell'amministrazione, appaiono distinti dalla categoria degli incarichi esterni caratterizzati dalla autonomia e dalla temporaneità della prestazione. Aggiungeva tuttavia che qualora un atto rechi il nome di co.co.co., ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, si applicheranno i principi riguardanti gli incarichi a terzi.

La modifica al comma 6 dell'art 7 riprende le regole, che devono essere seguite nell'affidare un incarico ad esterno per attività di consulenza, precisandole anche con riferimento alle linee indicate nella predetta pronuncia.

(segue commento art. 13)

La norma, quindi, di per sé non è invasiva perché è senza dubbio corretto il principio per cui tale tipologia di incarichi può essere attivata in presenza dei presupposti riportati (obiettivi e progetti specifici, impossibilità per la p.a. di utilizzare risorse umane, presenti al suo interno, esigenze temporanee e prestazioni altamente qualificate, determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Infelice è la finalità indicata nella modifica dell'art.7 comma 6. Testualmente la norma afferma “al fine di ridurre il numero delle co.co.co. nelle p.a.”.

Si tratta però, evidentemente, di una espressione che va letta coordinandola con il contenuto del comma 6 dell'art.7; va, quindi, ridimensionata nel suo valore nel senso che non si riferisce ai contratti di collaborazione destinati ad una normale provvista di lavoro, ma agli incarichi affidati ad

(segue commento art. 13)

esperti con contratti di lavoro autonomo sia di natura occasionale che di natura coordinata e continuativa. Deve cioè prevalere nell'applicazione della norma la tipologia di attività e non il mezzo(contratto utilizzato).

Invasiva, invece, è la previsione che con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica - le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Invasiva sia da un punto di vista della violazione del principio per cui i regolamenti emanati dalle Università non sono sottoposti al vaglio della Funzione Pubblica sia da un punto di vista di merito perché una regolamentazione sulla materia, proprio perché si tratta di incarichi di alta qualificazione, difficilmente può rispondere a logiche di indagini di mercato.

ART. 15: MODIFICA ALL'ART. 19 del D. Lgs. 165/01 IN TEMA DI INCARICHI DIRIGENZIALI

CONTENUTO

Prevede che la durata degli incarichi dirigenziali non possa essere inferiore a 3 anni né eccedere il limite di 5 anni (contro il limite di 3 anni per gli incarichi di funzione dirigenziale generale e di 5 anni per tutti gli altri incarichi).

COMMENTO

Come è noto si tratta di norma di non diretta applicazione per le Università che, tuttavia, potranno tenerne conto, come principio, nella regolamentazione d'Ateneo.

ART. 25: MODIFICHE ALL'ART. 28 c. II del D. Lgs. 165/01

CONTENUTO

La norma modifica l'art. 28 del D.Lgs. 165/01 per alcuni tra i requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, prevedendo per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche la riduzione del periodo da 5 anni a 2 anni ove siano in possesso oltre che del diploma di laurea anche del dottorato triennale.

COMMENTO

Non cambia sostanzialmente il quadro normativo e comunque le regole per l'accesso, come tutte le norme sul capo della dirigenza, non sono direttamente applicabili alle Università per le quali costituiscono principi di riferimento.